



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MOLISE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MOSCATO	FRANCESCO SAVERIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ACETO	ALDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CUOMO	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 395/2015  
depositato il 30/12/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 770/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di CAMPOBASSO  
contro:

**difeso da:**  
ARIGO' LUCA  
VIA L. DA VINCI 19 20060 CASSANO D'ADDA

**proposto dall'appellante:**  
COMUNE DI TERMOLI  
VIA SANNITICA 1 86039 TERMOLI CB

**difeso da:**  
CARILE GILBERTO  
VIA FAVORITA 93 B 86042 CAMPOMARINO CB

**Atti impugnati:**  
AVV.PAGAMENTO n° 2013.060479.32.0 TARES 2013

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 395/2015

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 09:30

N°

562/1/2018

PRONUNCIATA IL:


13/12/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

11/09/2018

Il Segretario

*Carlo Piaccola*



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 770/01/2015, dep. il 14/05/2015, la CTP di Campobasso ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla

avverso l'avviso in epigrafe indicato con il quale il Comune di Termoli aveva preteso il pagamento della somma di € 20.542,88 a titolo di TARES relativa all'anno 2013 e ha compensato le spese di giudizio. La Commissione ha confermato l'applicazione delle tariffe richieste dal Comune per gli uffici e l'autorimessa coperta multi piano e l'ha dichiarata non dovuta per gli spazi pubblici scoperti nei quali l' gestisce, per conto del Comune, il servizio della sosta a pagamento degli autoveicoli. Tali aree, secondo la CTP, sono (e restano) nella piena disponibilità dell'Ente e non sono detenute dall' che non è concessionaria del suolo sul quale il servizio viene svolto. Nè tale disponibilità può essere desunta dal fatto che la società fosse obbligata ad apporre la segnaletica e i parcometri, trattandosi di attività funzionali al servizio che non modificano i termini del rapporto negoziale.

2. Propone appello il Comune di Termoli che, con unico motivo, deduce quanto segue:

2.1. sia nel contratto del 07/03/2012 (art. 4), che nel capitolato ad esso allegato (punto 1.5) è affermato con chiarezza che l' ricevuto in *consegna e detenzione* le aree di sosta che, alla scadenza del servizio, devono essere riconsegnate al Comune in ottimo stato di manutenzione insieme con quanto su di esse apposto;

2.2. l'area pubblica adibita a parcheggio a pagamento è soggetta a tassazione in quanto frequentata da persone e quindi produttiva di rifiuti;

2.3. il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione o detenzione di aree produttive di rifiuti, a prescindere dall'esistenza di un contratto tra il gestore del parcheggio e l'ente pubblico e dal titolo, giuridico o di fatto, della detenzione.

Chiede, pertanto, che in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso di venga respinto, che siano dichiarati dovuti i tributi richiesti, che venga condannata alle spese del doppio grado di giudizio.

3. La società si è costituita in giudizio chiedendo, con controdeduzioni, il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado.

Eccepisce che:

3.1. essa non occupa, né detiene le aree scoperte destinate dal Comune a parcheggio a pagamento posto che, in base all'analisi del contratto, risulta che il rapporto giuridico instauratosi tra le parti non è di *concessione*, bensì di mero *appalto di servizi*;

3.2.l'occupazione delle aree non è oggetto, neppure mediato, del contratto visto che il Comune può aumentarne o diminuirne l'estensione a proprio piacimento (artt. 1.4.1. e 1.16 del capitolato);

3.3.del resto non dispone dell'autonomia gestionale tipica del concessionario (cfr. art. 9 del contratto);

3.4.l'affidatario non è altro che un sostituto del Comune nella gestione operativa del servizio, non già un soggetto terzo cui è stato concesso di sfruttare le aree pubbliche destinate alla sosta; infatti, versa i corrispettivi direttamente al Comune trattenendo solo una parte quale corrispettivo dell'appalto (art. 5 del contratto);

3.5.la *consegna* di cui all'art. 4 del contratto e all'art. 1.5 del capitolato riguarda il servizio di gestione della sosta a pagamento, non le aree

3.6.ne consegue che unico soggetto che detiene o comunque occupa le aree è il Comune di Termoli che si è limitato a delegare alla vigilanza e la gestione dei parcheggi, senza sostanzialmente modificare l'uso pubblico delle aree e senza che sulle stesse si sia costituito un diritto di occupazione o di detenzione in capo all'affidatario del servizio;

3.7.del resto l'utilizzo degli stalli adibiti a parcheggio non è soggetto ad alcun pagamento in determinate giornate e fasce orarie durante le quali tali aree sono liberamente fruibili da parte dei cittadini.


Quindi ripropone, ai sensi dell'art. 56, d.lgs. n. 546 del 1992, le questioni e le eccezioni sollevate in primo grado al fine di dimostrare l'illegittimità della pretesa tributaria e che non hanno trovato accoglimento nella sentenza della CTP.

In primo luogo, deducendo che le aree adibite alla sosta a pagamento sono inadeguate a produrre rifiuti, eccepisce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993.

In secondo luogo, deducendo che la TARSU non è dovuta per i rifiuti solidi urbani "esterni", eccepisce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 58, 61, commi 1 e 3-bis, d.lgs. n. 507 del 1993.

Infine, deducendo che il Comune di Termoli aveva determinato l'importo della tassa asseritamente dovuta applicando la tariffa stabilita per le autorimesse e dei distributori di carburante (peraltro sensibilmente superiore a quella applicata ad attività che, come alberghi, convitti, campeggi, studi professionali, autocarrozzerie e uffici commerciali si caratterizzano per una ben più elevata produzione di rifiuti), eccepisce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 65 e 69, d.lgs. n. 507 del 1993, e reitera la richiesta di disapplicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione della TARSU e della deliberazione di approvazione delle tariffe TARSU per il 2013.

4.Con raccomandata pervenuta il 25/09/2017, il difensore di comunicata, ai sensi dell'art. 40, d.lgs. n. 546 del 1992, che con decreto del 24/06/2016 il Mini-



stero dello Sviluppo Economico ha nominato il Commissario Straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria e ha chiesto l'interruzione del processo.

5.All'odierna udienza, assente il difensore di . il difensore del Comune di Termoli si è riportato ai motivi e ha depositato due sentenza di questa CTR.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

6.L'appello è infondato.

7.Occorre in primo luogo escludere che l'ammissione di . la procedura di amministrazione straordinaria determini, in questa fase, l'interruzione del processo.

7.1.Come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, "l'assoggettamento di un'impresa a liquidazione coatta amministrativa, ovvero all'amministrazione straordinaria di cui al d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n. 95), comporta, con riguardo alla controversia promossa contro detta impresa per l'accertamento ed il soddisfacimento di un credito, e per il caso in cui l'indicato evento si verifichi prima della introduzione della domanda o nel corso del giudizio di primo grado, una situazione di temporanea improponibilità della domanda stessa (non di difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, dato che questi mantiene il proprio potere giurisdizionale e resta solo impedito nel concreto Esercizio di esso), in considerazione della necessità di far valere la pretesa creditoria in via amministrativa, davanti al Commissario liquidatore, salvo restando il successivo intervento del giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni avverso lo stato passivo. *Qualora, invece, il suddetto evento sia successivo ad una sentenza di primo grado, da cui risulti il credito, quella improponibilità non si verifica, in applicazione del disposto dell'art. 95 della legge fallimentare (applicabile alla liquidazione amministrativa e quindi anche all'amministrazione straordinaria in forza dell'equiparazione contemplata dall'art. 1 del citato decreto), il quale contempla l'impugnazione di tale sentenza con i mezzi ordinari, e nemmeno si determina, per il caso della sopravvenienza dell'evento stesso nel corso del giudizio di legittimità, un ostacolo alla perseguibilità del procedimento, stante l'inoperatività dell'istituto dell'interruzione del processo in Sede di Cassazione (Sez. U, n. 6224 del 23/10/1986, Rv. 448482 - 01; Sez. L, n. 5699 del 22/03/2004, Rv. 571383 - 01)*

7.2.Vero è che l'art. 95, r.d. n. 267 del 1942, è stato *medio tempore* radicalmente modificato, tuttavia ciò non rende inattuale o inapplicabile l'insegnamento della S.C. alla luce di quanto oggi prevede l'art. 96, comma secondo, n. 3), r.d. n. 267, cit., secondo il quale *il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione relativo ai crediti dei terzi accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.*



7.3. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 14/05/2015, ben prima della ammissione di AIPA alla procedura di amministrazione controllata.

8. Nel merito, come anticipato, l'appello è infondato.

8.1. Il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione o dalla detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti che possono produrre rifiuti (art. 62, d.lgs. n. 507 del 1993); soggetti passivi di imposta sono coloro che occupano o detengono i detti locali e aree scoperte (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 507 cit.)

8.2. Premesso che la S.C. ha costantemente stabilito che le aree destinate a parcheggio, in quanto frequentate da persone, sono presuntivamente produttive di rifiuti, essendo onere del contribuente dimostrare il contrario (Sez. 5, n. 7916 del 20/04/2016, Rv. 639763 - 01; Sez. 5, n. 5047 del 13/03/2015, Rv. 634669 - 01; Sez. 5, n. 7654 del 16/05/2012, Rv. 622439 - 01; nonché Sez. 5, n. 12084 del 01/07/2004, Rv. 574002 - 01), resta il fatto che il presupposto impositivo è comunque costituito dalla *occupazione* ovvero *detenzione* delle dette aree.

8.3. Nel caso di specie, *l'attività* attiva per conto del Comune di Termoli il servizio di gestione della sosta a pagamento. Il rapporto era regolato dal contratto di appalto per la concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento stipulato con atto pubblico del 23/02/2012.

8.4. Oggetto dell'appalto è la gestione di 896 stalli dei quali 715 su strada, 181 in struttura (art. 2). Il Capitolato d'oneri, cui l'art. 2 espressamente rimanda, assegna al Comune la facoltà di aumentare o diminuire i posti auto a pagamento i quali sono variamente distribuiti e collocati lungo le pubbliche vie e le piazze del Comune. Il punto 1.16 del capitolato individua i giorni e gli orari nei quali le tariffe per il parcheggio non sono dovute, sicché quegli stessi parcheggi nei giorni e negli orari indicati sono liberi. *Il Comune* era tenuta a fornire i parcometri, a realizzare e curare la segnaletica orizzontale, a esigere le tariffe per la sosta. Il corrispettivo previsto per il servizio era stabilito nella misura del 33,90% dei ricavi mensili che il concessionario poteva trattenere direttamente sulle somme da versare al Comune.

8.5. Stando così le cose, *non è possibile affermare che l'attività detenesse ovvero occupasse le pubbliche vie o le piazze ove erano dislocati i parcheggi a pagamento* (o, meglio ancora, quelle porzioni di strade e piazze destinate a parcheggio a pagamento, nemmeno tutto l'anno e nemmeno per l'intera giornata) *indistintamente e contemporaneamente utilizzate e fruite dall'intera collettività*. È ben più ragionevole che AIPA effettivamente gestisse piuttosto il servizio di esazione delle tariffe per i parcheggi a pagamento che il Comune poteva autonomamente quantificare nell'*an* e nei *quando* ed anche nell'oggetto (mediante l'ampliamento o la diminuzione dei parcheggi a pagamento). Nè assume valore decisivo il fatto che l'art. 4 del contratto parli di *consegna del servizio o delle aree di sosta*, essendo evidente che non si tratta di consegna in senso fisico di aree che restano nella detenzione della concessionaria del

servizio, trattandosi infatti di aree fruite e fruibili indistintamente da tutta la collettività, senza alcuna reale possibilità di distinzione tra rifiuti prodotti dall'automobilista che parcheggia e quelli prodotti dai passanti o dagli automobilisti in transito

8.6. Quando dunque i parcheggi sono situati lungo le pubbliche vie e le piazze liberamente e contestualmente fruite dall'intera collettività, non è possibile affermare che il gestore del servizio a pagamento *occupi* o *detenga* le relative superfici ai fini dell'imposta sui rifiuti né che i rifiuti prodotti nell'area siano a lui attribuibili.

8.7. Tranne i parcheggi in struttura coperta (esclusi dalla controversia, non avendo l'impugnato l'avviso sul punto), quelli oggetto di odierna controversia sono solo quelli situati sul lungomare nord di Termoli e in C.so F.lli Brigida dello stesso Comune che, non diversamente dagli altri, solo in alcuni giorni e in determinati orari sono a pagamento (il lungomare è a pagamento solo da giugno a settembre, dalle ore 8,30 alle ore 22,00). Non è chiaro perché il Comune di Termoli abbia inteso tassare solo quelle aree (332 stalli su 715 collocati in aree pubbliche). L'avviso di pagamento notificato ad ..... le qualifica come *autorimesse* ma è certo che non si tratti fisicamente di autorimesse, non essendovi contestazione sul punto da parte del Comune di Termoli. Si tratta di parcheggi situati lungo la pubblica via, non diversamente dagli altri.

8.8. Ne consegue che l'appello deve essere respinto, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione (ri)proposta da .....

8.9. Le spese possono essere compensate anche in questa fase di giudizio.

P.Q.M.


La Commissione definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello;
- compensa le spese.

Così deciso il 13/12/2017

Il Giudice estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Francesco Saverio Moscato

